



**CITTA' DI TORINO**  
**CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE**  
**SERVIZIO REPARTI SPECIALISTICI**  
**Centro Studi e Ricerche**

**CIRCOLARE N. 68/2019**

**OGGETTO: Attività Produttive.**

*Commercio area pubblica - sede fissa.*

Ordinanza del Prefetto di Torino prot. n. 4711/2019 del 6/8/2019.

Stadio "Grande Torino" - Stagione calcistica 2019/2020.

Con il provvedimento in oggetto, il Prefetto di Torino ha emanato disposizioni in merito alla **somministrazione e vendita per asporto, sia in forma fissa sia ambulante, di bevande, alcoliche e non, nell'area dello Stadio "Grande Torino"**, nel corso della stagione calcistica 2019/2020.

Si riporta un estratto del dispositivo in oggetto:

*Il Prefetto di Torino*

...

**ORDINA**

*in occasione di tutti gli incontri di calcio, ivi comprese le gare amichevoli, che si disputeranno presso lo Stadio "Grande Torino" nella stagione calcistica 2019/2020*

- 1. all'interno dello Stadio "Grande Torino" di Torino, ad eccezione della tribuna Ovest (palchi e ristorante), sono vietate la somministrazione e la vendita per asporto, sia in forma fissa sia ambulante, di bevande alcoliche superiori a 5°, anche se servite in bicchieri di plastica o di cartone, nonché la vendita di qualsiasi altra bevanda in contenitori idonei all'offesa della persona, nelle **tre ore antecedenti la gara e sino a un'ora dopo il termine della stessa**;*
- 2. sono vietate, nelle **tre ore antecedenti l'incontro e sino a un'ora dopo il termine dello stesso**, la somministrazione e la vendita per asporto, sia in forma fissa sia ambulante, di qualsiasi bevanda in contenitori idonei all'offesa della persona nell'area adiacente al predetto impianto così delimitata:*
  - C.so Monte Lungo, tratto tra C.so IV Novembre e P.za Costantino il Grande;*
  - C.so Galileo Ferraris, tratto tra P.za Costantino il Grande e P.le San Gabriele da Gorizia;*
  - P.le San Gabriele da Gorizia tutto;*
  - C.so Unione Sovietica, tratto tra Passaggio Privato Mario Leoni e Via San Marino;*
  - Via San Marino, tratto tra C.so Unione Sovietica e C.so Agnelli;*
  - C.so Agnelli, tratto tra Via San Marino e C.so Sebastopoli;*
  - C.so IV Novembre, tratto tra C.so Sebastopoli e C.so Monte Lungo;*
  - C.so Sebastopoli, tratto compreso tra C.so Orbassano e C.so IV Novembre;*
  - Piazzale Grande Torino, tutto;*
  - Via Filadelfia, tratto compreso tra C.so Agnelli e Via Tripoli e nel tratto compreso tra P.le San Gabriele da Gorizia e Via Spano int. 14.*

***Il termine “contenitori idonei all’offesa della persona” deve intendersi riferito, oltre che ai contenitori di vetro, anche a quelli di plastica ed alle lattine e, pertanto, si consente la commercializzazione di bevande solo previa miscita in bicchieri di plastica leggera o carta.***

...

*Gli Ufficiali e gli Agenti di P.S. cureranno la vigilanza sull’ottemperanza al presente provvedimento, procedendo secondo i termini di legge nei confronti dei trasgressori.*

Si ricorda che trasgressori sono punibili ai sensi dell’art. 650 c.p. [arresto fino a 3 mesi o ammenda fino ad € 206,00].

PG/ML

Addi,



IL DIRIGENTE DI PM  
Dott. Giovanni ACERBO